Allegato “A” al verbale assemblea soci del 11 marzo 2024

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

“AMICI DEL VERDE"

Sommario:

Articolo 1 – Denominazione e Sede

Articolo 2 - Scopo

Articolo 3 – Durata

Articolo 4 – Domanda di ammissione

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

Articolo 6 – Decadenza dei soci

Articolo 7 – Organi

Articolo 8 – Funzionamento dell’Assemblea

Articolo 9 – Assemblea ordinaria

Articolo 10 – Assemblea straordinaria

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Articolo 12 -Dimissioni

Articolo 13 – Il Presidente e il Vicepresidente

Articolo 14 – Esercizio finanziario e rendiconto

Articolo 15 – Patrimonio

Articolo 16 – Scioglimento

Articolo 17 – Clausola Compromissoria e foro competente

Articolo 18 – Norma di Rinvio

Articolo 1 – Denominazione e Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Strada Vedusino n.5- 46040 Rivalta Sul Mincio-Rodigo (MN), un'associazione che assume la denominazione "AMICI DEL VERDE".

Il trasferimento della sede legale è deliberato dall'Assemblea o, se avviene nell'ambito dello stesso Comune, dal Consiglio Direttivo, e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nell'attività sociale.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Scopo dell'associazione è l'organizzazione e la gestione di eventi ricreativi, culturali, sportivi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni e contratti di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi associativi e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti e/o connessi ai medesimi.

L'Associazione al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, potrà aderire ad organismi locali, regionali, nazionali e sovranazionali.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà recepire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni e/o contratti di locazione con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e/o anche di terzi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività secondarie e strumentali di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni che ne condividano gli scopi e che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera le modalità tecniche di adesione compresi i documenti da allegare alla domanda

L'ammissione all'associazione dovrà essere formalizzata per iscritto, compilando un'apposita domanda di iscrizione, al Consiglio Direttivo, il quale, ha la facoltà di accettare e limitare il numero dei soci a seconda delle disponibilità di spazi e degli impianti.

Il Consiglio Direttivo comunica al richiedente le proprie decisioni in merito all'ammissione e, in caso affermativo, fissa le modalità per il versamento dell'importo della quota d' ingresso iniziale e della quota annua di frequenza. Su domanda dell'interessato, il Consiglio Direttivo può concedere che il versamento della quota d'ingresso iniziale possa essere effettuato con modalità rateali.

Il Consiglio Direttivo può richiedere in ogni momento a ciascun associato uno stato di famiglia aggiornato ed ogni altro documento necessario.

I soci minorenni devono presentare la domanda di ammissione controfirmata da chi esercita la patria potestà.

I soggetti collettivi che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa.

I soci, pagano la quota associativa, se deliberata, il cui importo e termine di pagamento è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte. Le quote versate all'associazione non verranno rimborsate né al socio receduto, né al socio radiato.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di:

- osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari inserite nel presente Statuto;
- mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative se deliberate;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione;

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- partecipare a qualsiasi attività o manifestazione promossa dall'associazione;
- presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, purché in regola con la qualifica di socio;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- recesso volontario: Il socio che recede dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso da comunicare per iscritto entro gennaio di ogni anno;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto;
- morte del socio;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di radiazione dall'associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

L'associato receduto od escluso, e gli eredi o legatari dell'associato deceduto non hanno diritto ad alcun rimborso e/o restituzione delle somme versate a qualunque titolo né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'eventuale parere favorevole del Consiglio Direttivo può anche essere a tempo determinato.

Fatto salvo il parere favorevole del Consiglio Direttivo, tale subentro ha in ogni caso validità fino al giorno in cui il socio subentrato non costituisce o non entra in un nucleo familiare diverso da quello del socio deceduto.

Articolo 7 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Articolo 8 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota

associativa, se deliberata, e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, mediante comunicazione agli associati spedito a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, o consegnato a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora, della prima e della seconda convocazione, dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario nominato in tale sede.

Articolo 9 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) modificazione dello statuto sociale;
b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
c) scioglimento dell'associazione e modalità di esecuzione della liquidazione.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegna a mano non meno di cinque giorni prima della adunanza.

Le sedute, che possono anche avvenire in tele video conferenza, sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio, a titolo esemplificativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;

b) redigere il rendiconto;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione e la radiazione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

i) la fissazione delle quote sociali e della quota d'ingresso iniziale;

l) le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;

m) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 -Dimissioni

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 13 – Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente coordinare le attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Articolo 14 – Esercizio finanziario e rendiconto

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In casi particolari, dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa, può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 15 – Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione a manifestazioni e/o eventi organizzati dall'Associazione;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

K) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, l'intero patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 – Clausola Compromissoria e foro competente

Per ogni controversia è competente il foro di Mantova.

Articolo 18 – Norma di Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione che sia in contrasto con esso.